



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

Ai Signori Sindaci dei Comuni di  
San Felice del Benaco (BS)  
Limone sul Garda (BS)

Alla Dott.ssa Marilena Però  
c/o Comune di  
Limone sul Garda (BS)

Oggetto: Costituzione convenzione di segreteria tra i Comuni di San Felice del Benaco e Limone sul Garda (BS). Assegnazione Segretario titolare Dott.ssa Marilena Però.  
**DECRETO N. 207 IN DATA 30 SETTEMBRE 2019**

**IL PREFETTO**

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;

Email: [alboregionelombardia@interno.it](mailto:alboregionelombardia@interno.it)

**E**  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0009316/2019 del 30/09/2019  
Firmatario: FRANCESCO GARSIA



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

**RICHIAMATI:**

- il decreto n. 204 in data 28 settembre 2016 con il quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Puegnago del Garda, Limone sul Garda, Magasa e Valvestino (BS), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Puegnago del Garda (BS), di classe III<sup>^</sup>, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe III<sup>^</sup>;
- il decreto n. 172 in data 09.09.2019 con il quale si è preso atto dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Puegnago del Garda, Limone sul Garda, Magasa e Valvestino (BS) a decorrere dal 1° ottobre 2019 (ultimo giorno in convenzione 30.09.2019), disponendo che, dalla medesima data, il Segretario titolare della disciolta Sede convenzionata, dott.ssa Marilena Però, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali in servizio, nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti), conserva la titolarità della Sede di segreteria del Comune di Limone sul Garda (BS), di classe IV<sup>^</sup>, secondo quanto sottoscritto dai Sindaci ed accettato dal Segretario con atto di intesa sottoscritto il 22 agosto 2019, ai sensi della deliberazione n. 150/99 dell'Agenzia Nazionale;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 26 in data 26.09.2019 del Comune di San Felice del Benaco (BS), di classe III<sup>^</sup>, e n. 43 in data 17.09.2019 del Comune di Limone sul Garda (BS), di classe IV<sup>^</sup>, con le quali gli Enti hanno deliberato di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

VISTA la convenzione di segreteria, sottoscritta dai Sindaci in data 27.09.2019, che individua quale comune capo convenzione il Comune di San felice del Benaco (BS), di classe III<sup>^</sup>, e ne determina la durata per un periodo di tre anni dalla presa servizio del Segretario titolare.

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia ha specificato che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun Segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione n. 17 del 05.02.2003;

RITENUTO di prendere atto con il presente decreto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Felice del Benaco e Limone sul Garda (BS), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di San Felice del Benaco (BS), di classe III<sup>^</sup>, e di poter assegnare quale Segretario titolare la dott.ssa Marilena Però, che risulta ad oggi inquadrata nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa tra i 10001 e 65000 abitanti) dell'Albo dei Segretari in servizio, già titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Puegnago del Garda, Limone sul Garda, Magasa e Valvestino (BS) sino al 30.09.2019 e titolare della segreteria comunale di Limone sul Garda dal 01.10.2019;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7 , comma 31 – ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari CC. PP. ;

VISTA la disposizione del Ministero dell’Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all’Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali “Ex Ages”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 – Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376 ) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell’istituzione dell’apposita Sezione Speciale nell’ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell’Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

**DECRETA**

Di prendere atto della **costituzione** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **San Felice del Benaco e Limone sul Garda (BS)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di San Felice del Benaco (BS), di classe III<sup>^</sup>, ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe III<sup>^</sup>. **La convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla data di presa servizio del Segretario titolare** e la sua durata è stabilita per un periodo di tre anni dalla presa servizio del Segretario titolare.

Di **assegnare** alla predetta convenzione di segreteria la **dott.ssa Marilena Però**, iscritta nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa tra i 10001 e 65000 abitanti) dell’Albo dei Segretari in servizio; di talché è in facoltà del Sindaco del Comune di **San Felice del Benaco (BS)**, capo convenzione, di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina.

Il provvedimento di **nomina**, contenente il termine per l’assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo Ufficio Albo unitamente **all’atto di accettazione** del Segretario nominato ed alla nota attestante la **presa di servizio**.

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto Vicario  
(Garsia)

MS

Email: [alboregionelombardia@interno.it](mailto:alboregionelombardia@interno.it)

**E**  
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO  
Comune di San Felice del Benaco  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0009316/2019 del 30/09/2019  
Firmatario: FRANCESCO GARSIA